

Disciplina della “soccida vegetale”

di Luigi Scappini

OneDay Master

Disciplina civilistica e imposte sui redditi nel settore vitivinicolo

Scopri di più

Ai sensi dell'[articolo 26, Tuir](#), i **redditi fondiari concorrono**, a prescindere dalla loro effettiva percezione, a formare il reddito complessivo dei **soggetti** che **possiedono** gli **immobili** a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale; tuttavia, sono previste **alcune deroghe** a questa regola generale che si applica **sia per il reddito dominicale sia per il reddito agrario**.

Infatti, per effetto della **natura** stessa del **reddito agrario**, consistente “*nella parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso*”, lo stesso in determinate circostanze **non è imputato al proprietario del fondo**, bensì a chi di fatto **esercita un'attività agricola su di esso**.

Inoltre, l'[articolo 1, comma 176, L. 244/2007](#) (c.d. Finanziaria per il 2008) ha **introdotto**, nell'alveo dell'[articolo 33, Tuir](#), il **comma 2-bis, disciplinando**, da un punto di vista fiscale, la c.d. “**soccida vegetale**”, ovvero sia il contratto con il quale è prevista la **coltivazione di piante su commissione**.

La “**soccida vegetale**” **non** deve essere **assimilata** a un contratto di **associazione**, in quanto **non vi è una condivisione del rischio di impresa** e, soprattutto, il fine non è quello di **dividere gli accrescimenti** che derivano dall'esercizio dell'attività.

Al contrario, tale forma contrattuale deve essere assimilata a un **contratto di opera** o di **appalto** in cui previsto che un soggetto (il committente) consegna ad altro soggetto semi, piante o talee, con il fine di **eseguire il ciclo biologico** o una parte essenziale dello stesso, **utilizzando i propri terreni**. Al termine di tale fase, i vegetali verranno **restituiti al committente** che ne è sempre stato il legittimo proprietario.

Ai fini dell'esecuzione del ciclo biologico (o di una fase necessaria dello stesso), il prestatore si potrà **avvalere** anche di **attrezzatura non** nella **sua disponibilità** attraverso, ad esempio, un contratto di **comodato** con il committente.

Per quanto attiene agli **aspetti fiscali**, come detto, a decorrere dal 2008, si rende applicabile il comma 2-bis, dell'[articolo 33, Tuir](#), ai sensi del quale *“sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b.”*.

In alti termini, viene **riconosciuta** una **tassazione** su base **catastale** a quella che di fatto rappresenta una **prestazione di servizi**.

Sul punto, è intervenuta l'Agenzia delle entrate che, con la [circolare n. 12/E/2008](#), ha avuto modo di precisare che la “*soccida vegetale*” **non** si deve considerare quale **attività connessa**, ai sensi dell'[articolo 2135, cod. civ.](#), con la **conseguenza** che la stessa può **svolgersi** da parte dell'imprenditore agricolo sia in **via esclusiva** che **parallelamente** ad altre attività agricole. Inoltre, non è richiesto che al **momento della stipula del contratto** il **prestatore rivesta la qualifica di imprenditore agricolo**, diventandolo in corso di prestazione e rispettando, ovviamente, i **requisiti richiesti**.

Posto che l'attività **non** è riconducibile a un'**attività connessa**, ne deriva che **non** si dovranno **rispettare** i **parametri** di **connessione** richiesti sia da un punto di vista civilistico sia fiscale, individuati dall'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 44/E/2004](#).

Tuttavia, per poter **azionare** la regola del **comma 2-bis**, sarà comunque necessario **rispettare** i **limiti** imposti dall'[articolo 32, comma 2, lettera b\), Tuir](#), e quindi, nel caso di utilizzo di **strutture fisse o mobili**, anche provvisorie, si produrrà un reddito agrario solamente se la superficie adibita alla produzione **non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste**. Nel caso in cui la **produzione** fosse **maggiore** si potrà applicare, per determinare l'eccedenza di reddito, quanto previsto dall'[articolo 56-bis, comma 1, Tuir](#); norma che, per effetto della Riforma fiscale, si renderà **applicabile a tutti i soggetti**, a prescindere dalla forma giuridica adottata (attualmente il regime è riservato, per espressa previsione di legge, a ditte individuali, società semplici ed enti non commerciali).

Per quanto concerne la figura del **committente**, esso potrà essere alternativamente un **imprenditore agricolo** come un **imprenditore commerciale**. Resta inteso che nel primo caso, da un punto di vista fiscale, in assenza di un'ulteriore fase del ciclo biologico o di una manipolazione, la successiva vendita **sarà produttiva di un reddito di impresa**.

Da un punto di vista **Iva**, non essendoci una vendita dei vegetali coltivati, che sono sempre di proprietà del committente, si dovrà obbligatoriamente applicare la disciplina prevista dall'[articolo 34-bis, D.P.R. 633/1972](#), prevista per le **prestazioni di servizi**.

In tal senso, sempre la [circolare n. 12/E/2008](#), in cui si afferma che *“in caso di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi si è in presenza di servizi aventi particolari complessità, che realizzano intere fasi del ciclo biologico e non singole operazioni tecniche, realizzati utilizzando prevalentemente attrezzature di pertinenza dell'azienda agricola da ricondursi, quindi, al trattamento fiscale di cui al regime particolare di detrazione dell'articolo 34-bis del DPR n. 633 del*

1972.”.